



FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 14 febbraio 2014

Alle
ASSOCIAZIONI ADERENTI

LORO SEDI

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA

CIRCOLARI/NORMATIVA/INTERPELLI

Min. Lavoro: Danno biologico - aumentate del 7,57% le indennità INAIL

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un decreto che, in attuazione della Legge di stabilità, rende disponibili a tal fine 50 milioni nel bilancio dell'Inail, provvede ad aumentare, dal 1 gennaio 2014, del 7,57% le indennità Inail per danno biologico.

L'aumento, disposto in via straordinaria in attesa dell'introduzione del sistema di rivalutazione automatica delle indennità, tiene conto della variazione dei prezzi al consumo e si applica sia agli indennizzi sia ai ratei di rendita maturati dall'inizio dell'anno.

INAIL: Cir. 11/2014 - comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

L'Inail, con la circolare n.11 del 10 febbraio 2014, informa che dal 15 febbraio 2014 le comunicazioni dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei nominativi dei soci/collaboratori/coadiuvanti, dovrà avvenire esclusivamente con modalità tematica attraverso i servizi *on line* accessibili dal sito dell'Istituto.

La comunicazione dovrà essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

Il Contact center multicanale (Ccm) fornirà tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa), oppure attraverso il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

INAIL: differimento al 16 maggio dell'autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali

L'Inail, con la nota operativa n. 816 del 3 febbraio 2014, informa che con il Decreto Legge n. 4/2014, che all'articolo 2, comma 3, è stato disposto:

"Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014.

Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data."

Con il primo periodo della disposizione è stata differita al 16 maggio 2014 l'autoliquidazione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani e con il secondo periodo sono stati differiti alla stessa data i pagamenti di tutti gli altri premi speciali.

Pertanto, è confermato il differimento al 16 maggio 2014:

1. del termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999, con le modalità già esposte nella nota del 23.1.2014;
2. del termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi "Alpi online" e "Invio telematico dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per chiedere la riduzione (per la regolazione 2014) prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane;
3. dei termini con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
4. del termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

INPS: cir.18/14 - gestione separata - aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale - anno 2014

L'INPS, con circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, informa che con i commi 491 e 744 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), sono state modificate le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014 sulla scorta del combinato disposto dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g) del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il comma 491 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2014 sia elevata al 22%.

Il comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l'anno 2014 l'aliquota contributiva rimane fissata al 27%.

Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata l'aliquota contributiva e di computo è elevata al 28%. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, pari allo 0,72% (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2014 sono le seguenti:

Liberi Professionisti	Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22,00%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22,00%

Interpello del Ministero del Lavoro - Condizioni di liceità fornitura lavoro temporaneo

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta applicazione dell'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

In particolare l'istante chiede se, nell'ambito del contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La risposta in sintesi:

"...In linea con le osservazioni sopra svolte si ritiene che, sia a legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell'ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, L. n. 196/1997), non appare sussistere in capo all'azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l'obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l'avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).

Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l'esibizione del relativo DVR, in quanto o non l'abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.

Si coglie l'occasione per richiamare le indicazioni già fornite con la risposta ad interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare *“l'avvenuta predisposizione del*

documento di valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita".

GIURISPRUDENZA

Retribuzione del "tempo tuta" quale orario di lavoro

Con sentenza n. 2837 del 7 febbraio 2014, la Cassazione ha affermato che al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro, tempo, quest'ultimo, estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale, il datore di lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

La Suprema Corte ha chiarito come proprio il tempo impiegato per indossare la divisa debba essere retribuito, esclusivamente laddove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Installazione delle telecamere senza autorizzazione - datore responsabile penalmente

Con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato che l'installazione di telecamere all'interno dell'azienda e puntate direttamente sui dipendenti, effettuata senza attendere l'autorizzazione della DTL o l'accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, anche se le stesse risultano spente.

La Suprema Corte, evidenzia come vada prioritariamente tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il pericolo di reato a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videoripresa, anche se la telecamera risulta spenta sino al bene del lavoratore.

Licenziamento per assenteismo se la condotta del lavoratore malato è scorretta

Con sentenza n. 1777 del 28 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per lunghi periodi di malattia, qualora quest'ultimo assuma comportamenti scorretti che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il recesso del datore è giustificato, in quanto la conservazione del posto durante la malattia non ha ragion d'essere in presenza di una condotta di tale gravità da non consentire nemmeno temporaneamente la continuazione del rapporto.

Licenziamento illegittimo di lavoratore per pensionamento

Con sentenza n. 1725 del 28 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato che la reintegra di un lavoratore licenziato illegittimamente e che, nel frattempo ha goduto del trattamento pensionistico, ha quale conseguenza l'obbligo di versare all'interessato la retribuzione non percepita dal momento del recesso fino a quello della effettiva reintegra, senza che il datore di lavoro possa detrarre quanto percepito dallo stesso a titolo di pensione.

Secondo la Suprema Corte non trova applicazione, in questo caso, il principio della compensazione tra il vantaggio ed il danno, atteso che per la propria operatività occorre che il danno ed il vantaggio derivino dallo stesso evento. Nel caso di specie ci si trova di fronte ad un allontanamento forzoso (collocamento a riposo) e la correlazione non esiste in quanto la pensione non scaturisce direttamente dal licenziamento, ma dai requisiti soggettivi in possesso

del lavoratore (contribuzione ed età). Ovviamente, i ratei di pensione incassati sono una entrata indebita che dovrà essere reclamata dall'Istituto che ha erogato il trattamento.

Infortunio in itinere e presupposti per la non indennizzabilità

Con sentenza n. 475 del 13 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato che non è qualificabile come incidente "in itinere" quello occorso al lavoratore di ritorno dalle ferie in quanto verificatosi su tragitto diverso da quello casa-lavoro; inoltre, non si è verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro ed è accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario lavorativo.